



**Parte opponente, atto depositato il 4-7-24**

**Parte opponente, atto depositato il 5-7-24**

**Parte opponente, atto depositato in data 8-7-24**

letti gli atti e i documenti prodotti, viste le memorie depositate dalle parti, l'atto di parere dell'ausiliario dottor \_\_\_\_\_ depositato il 16.7.24 anche in merito alle opposizioni;

udita la relazione del Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza collegiale in data odierna,

#### **OSSERVA**

La società **SPA**, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ 2, ha **depositato in data 3-4-24** un ricorso per omologazione di concordato semplificato ex art. 25- *sexies* CCII.

La Società, fondata nel \_\_\_\_\_ ha per oggetto sociale “*l*”

\_\_\_\_\_ ; l'attività è svolta nello stabilimento di \_\_\_\_\_ (MI), di proprietà di \_\_\_\_\_ srl, sulla base di contratto di locazione,

nonché in un immobile di più piccole dimensioni di proprietà sociale situato in \_\_\_\_\_ )  
istituito nel \_\_\_\_\_

Nel 2023 la società occupava una media di n. 66 dipendenti, diminuiti poi al n. di 47 al momento del deposito del ricorso per concordato (di cui n. 43 presso lo stabilimento di \_\_\_\_\_ e n. 4 presso il sito produttivo di \_\_\_\_\_ ). Nelle more del procedimento, con atto autorizzativo urgente ex artt. 25 sexies e 94 CCII, su istanza della Società e parere favorevole dell'Ausiliario, è stata autorizzata l'apertura della procedura di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori ad oggi in CIGS (n. 38 lavoratori) al termine della CIGS, ovvero al 31/12/2024 e dell'unico lavoratore non in CIGS (il dirigente), il tutto come da istanza e decreto del 6-6-24.

La società ha esposto di aver registrato, fino a tutto il 2021, bilanci positivi e notevoli incrementi di fatturato (particolarmente tra il 2019 e il 2020 per via della produzione di mascherine nel periodo pandemico) mentre, a partire dall'anno 2022 (inizio della crisi), si è verificato un forte calo di fatturato determinato sia dal rientro dell'emergenza sanitaria, sia dal conflitto russo ucraino e l'aumento dei costi delle materie prime.

La Società aveva quindi introdotto un percorso di composizione negoziata -con istanza dep.25-10-23- in cui veniva designato esperto il dottor \_\_\_\_\_ che accettava l'incarico in data 26.10.23. Seguiva istanza per misure protettive e cautelari selettive, fissazione udienza all'11-12-23, deposito di atto di rinuncia agli atti da parte della Società e conseguente decreto di improcedibilità dell'istanza per le misure protettive.

Fin dall'insorgere della crisi, la Società aveva avviato negoziazioni con le Banche, poi predisponendo con l'advisor finanziario il Piano CNC in avvio di composizione, che tuttavia non aveva ricevuto il sostegno delle Banche dette, sicché, nel novembre 2023, la Società formulava e sottoponeva ai creditori un cd. Piano Ponte, a "continuità ridotta" ma anche questo risultato non percorribile essenzialmente per il mancato accordo con il Locatore; dal dicembre 2023 la Società ha predisposto il piano cd. L3 per cedere l'azienda in continuità, anch'esso non sfociato in termini positivi e dunque, riferisce la Società, è stata disposta di concerto con l'Esperto la chiusura della CNC, nominato un liquidatore ed avviata la messa in liquidazione (in data 28-2-24), con oneri a carico del Socio. La Società ha cessato l'attività a febbraio 2024 e a marzo '24 si è deliberato il deposito del ricorso per concordato semplificato (poi **depositato in data 3-4-24**).

Una volta acquisita, con decreto 16.4.24, la relazione finale ed il motivato parere dell'esperto ex art.25 sexies co.3 CCII (sui seguenti punti: *in diritto sulle garanzie offerte e sull'alternativa liquidatoria (con riferimento specifico ai presumibili risultati della liquidazione), ai sensi dell'art. 25 sexies comma 3 CCII; atteso che nel caso di specie, atteso l'esito della composizione negoziata, sensibilmente anticipata rispetto alla scadenza per 180 giorni così da incidere in concreto sulla durata delle trattative, occorre invitare l'esperto a fornire esaustivo parere anche in ordine alla plausibilità e credibilità dei Piani proposti (piano \_\_\_\_\_ e piano \_\_\_\_\_ alla durata effettiva delle trattative, all'intensità delle stesse ed alla assiduità degli incontri con i creditori (giacché l'esperto funge da facilitatore ma la negoziazione rimane prerogativa dell'imprenditore), e ciò al fine di ogni valutazione di correttezza e buona fede nelle trattative che sia specificamente motivata sul caso concreto* ), relazione finale e motivato parere depositato in PCT il 3-5-24, il Tribunale ha svolto con esito positivo il vaglio di ritualità della domanda ex art.25-sexies CCII, secondo cui occorre riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma (decreto 13-5-24).

Quanto ai tratti caratterizzanti il concordato semplificato, posto nel CCII tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 2, lett. m-bis: «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al

*risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*) essi possono essere così sinteticamente inquadrati: il concordato semplificato (disciplina di cui al d.l. n. 118 del 2021, confluita nell'attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del d.lgs. n. 83 del 2022) è, diversamente dal concordato liquidatorio ordinario, caratterizzato dall'assenza di percentuali minime di soddisfo dei creditori, sia chirografari sia privilegiati, non è indicata una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari come presupposto di ammissibilità del concordato e, segnatamente, non è presente l'obbligo di assicurare ai creditori il pagamento del 20% minimo, né è richiesto l'apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale il soddisfacimento dei creditori chirografari (art. 84 CCII); e soprattutto, nel concordato semplificato, non è prevista la possibilità per i creditori di interagire nel corso del procedimento per l'omologa con la manifestazione del voto.

Come evidenziato dalla suprema corte (Cass. Ord.n.9730 del 12.4.2023) il concordato semplificato *possiede alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso. L'accesso non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata. E' vero che la composizione negoziata esprime – come ricorda la ricorrente – un istituto degiurisdizionalizzato, di tipo essenzialmente negoziale e volontario. Ma la circostanza non declina in egual modo il concordato semplificato. Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o l'accordo con i creditori - non sono possibili. III. - Il concordato semplificato è stato concepito fin dalla legislazione dell'emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività. Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell'esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati; la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio; la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell'attestatore e via seguitando. Vi è però che le pur esistenti differenze di disciplina, da un lato non mettono in discussione che si tratti, a tutti gli effetti, di una procedura concorsuale (secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182-18, Cass. Sez. 1 n. 9087-18, Cass. Sez. 1 n. 16347-18, Cass. Sez. 1 n. 12064-19, Cass. Sez. 1 n. 13850-19, Cass. Sez. 1 n. 15724-19, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093-21), e dall'altro non assumono importanza per escludere dal novero delle norme estendibili al procedimento quella stabilita dall'art. 161, primo comma, legge fall. La caratteristica dell'istituto, posto al termine di un percorso di composizione, implica, nella fase deputata al vaglio di ammissibilità, un raccordo del tribunale con la figura dell'esperto, in chiave di acquisizione di pareri e relazioni (sottolineature aggiunte).*

Dunque, questa nuova figura non può essere utilizzata in via autonoma e immediata ma solo quale sviluppo della composizione negoziata non riuscita: si tratta, come osservato, di una *non autonomia procedurale*, in quanto per essa è precondizione l'esperimento infruttuoso del tentativo di composizione negoziale (il che significa che la situazione in cui versa il debitore all'ingresso in concordato semplificato non è più solo quella dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui all'art.12 CCII previsto per l'ingresso in composizione negoziata, ma ha ormai assunto i connotati della stabilità/irreversibilità).

L'altro requisito, ossia che il debitore abbia operato secondo **correttezza e buona fede** nel corso delle trattative, è requisito che deve verificarsi in una fase anteriore al deposito del ricorso per concordato ed in una sede diversa (così assumendo il valore di condizione della domanda).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 25 *sexies*, il tribunale cui è indirizzata la domanda di concordato semplificato compie un primo scrutinio d'apertura, che investe la "ritualità" della proposta, nel contempo acquisendo tra i documenti: la relazione finale dell'esperto; un suo parere specifico avente riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; il parere di un ausiliario, all'uopo nominato *ex art. 68 c.p.c.*, al fine di formulare valutazioni (ad ampio spettro) inclusive di ciascun profilo dell'ipotesi concordataria formulata dal debitore.

Nella verifica iniziale di "ritualità della proposta", si considera, dunque, la regolarità della documentazione depositata e quella della procedura svolta, la legittimazione alla proposta, la tempestività del ricorso, il tutto non solo sotto un profilo meramente esteriore ma anche, per così dire *prima facie*, quanto al profilo della legittimità sostanziale della proposta (che deve rispondere ad uno schema minimo e imprescindibile, dato dal rispetto dell'ordine delle prelazioni, dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, dall'assicurazione a ciascun creditore della garanzia di un'utilità, dalla rispondenza della relazione dell'esperto ad un principio di realtà e razionalità).

Nel caso di specie, tale controllo e vaglio iniziale (una volta acquisito in data 3.5.24 il parere dell'esperto indipendente dott. -nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di parere rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25-*sexies*, comma 3 in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dal concordato semplificato) è stato effettuato con decreto del 9.5.24 (da intendersi qui richiamato) con il quale si è fissata udienza per omologa al 18-7-24 e si è nominato l'Ausiliario in persona del rag. con richiesta di parere su una serie di profili indicati e così articolati:

*“esamini l'ausiliario la documentazione depositata dalla ricorrente, rilevando eventuali criticità tecniche della proposta e del piano anche in punto di fattibilità, verificando specificamente la compatibilità delle assunzioni economiche del piano con specifico riguardo alle varie tempistiche ipotizzate dalla Società, anche con riferimento alle prededuzioni riferibili al locatore e/o agli oneri di mantenimento degli impianti in sicurezza; valuti le percentuali di soddisfazione assunte nella proposta e quelle realisticamente perseguibili; esprima un parere di completezza ed attendibilità della relazione finale (anche con riguardo allo svolgimento della composizione negoziata) e del parere dell'esperto sui risultati della liquidazione nell'ipotesi di liquidazione giudiziale; individui gli elementi di adeguata informazione ai creditori circa l'alternativa liquidatoria, illustrando le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti dei terzi”.*

Depositato nelle more un aggiornamento da parte della Società in data 28-5-24 e il parere dell'ausiliario in data 1-6-24, nei 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologa, sono state depositate le **opposizioni** dei creditori in epigrafe indicate (Unicredit spa, Banco Bpm Spa e Exxonmobil Petroleum & Chemical bv Prelios) rispetto alle quali la Società ha depositato memoria di replica del 16-6-24 e l'Ausiliario una memoria illustrativa di pari data.

\*\*\*\*\*

In sede di **omologazione**, il Tribunale verifica *ex art.25 sexies co 5 CCII*), anche indipendentemente dalla presenza di opposizioni:

- 1- la regolarità del contraddittorio e del procedimento e il corretto svolgimento della procedura,
- 2- il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

- 3- la fattibilità del piano di liquidazione (non solo giuridica ma anche economica del piano in considerazione del fatto che, per tale decisione, il Tribunale si basa sui pareri dell'esperto e dell'ausiliario);
- 4- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore.

1--Quanto alla procedura, in primis: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la società istante sede legale e COMI in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Milano, ovvero in (MILANO) via 2. La ricorrente è imprenditore commerciale, diverso da imprenditore minore come emergente da bilanci e situazioni patrimoniali depositate; ha depositato la determina ex art.120 bis CCII (sub doc.1). Da quanto emerso e comunque non contestato, la Società è in una situazione irreversibile.

La relazione finale dell'esperto dottor è stata comunicata all'imprenditore in data 16-2-24 e il ricorso è stato depositato in data 3-4-24, dunque nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 17, co. 8, CCII.

Non rileva la circostanza che in data 28-5-24 (e dunque oltre i 60 giorni di cui all'art.25 sexies I co CCII) la Società abbia depositato una nota in modifica, trattandosi in realtà di una nota di aggiornamento del piano di liquidazione, trattandosi appunto essenzialmente di un aggiornamento della situazione patrimoniale, economico e finanziaria e dell'elenco dei creditori alla data di deposito del Ricorso e quindi al 3 aprile 2024, anche sulla base della circolarizzazione dei creditori che, nelle more, era stata finalizzata. Inoltre, l'esigenza si è avuta anche in recepimento di quanto emerso a seguito di approfondimenti da parte dell'esperto e dell'ausiliario, con riferimento tanto a rettifiche in termini di valutazione dell'attivo e del passivo, quanto in relazione all'ordine dei privilegi di cui alla proposta di concordato semplificato (il tutto è stato oggetto di rituale e tempestiva comunicazione ai creditori) .

Non si è trattato di un tentativo di aggirare il termine perentorio di cui alla norma citata, giacchè la proposta di concordato, unitamente al piano di liquidazione ed ai documenti indicati nell'art.39 CCII, erano già stati ritualmente e tempestivamente depositati e già oggetto di vaglio di ritualità da parte del Tribunale.

Inoltre, la Società fin dal deposito del ricorso aveva rappresentato l'esigenza di aggiornamento così precisando: "*che la situazione patrimoniale, economico e finanziaria inclusa nel Piano di Liquidazione sub Allegato 6 e il correlato elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione allegato sub Allegato 24 sono entrambi aggiornati alla data più prossima del 31 gennaio 2024 (e quindi a non più di 60 gg dalla data del deposito del presente Ricorso) e che pertanto, in vista dell'omologa, tale situazione patrimoniale, economico e finanziaria ed elenco dei creditori dovranno essere aggiornati a cura della Società sotto l'egida e il controllo del Tribunale e del nominando ausiliario, alla data del deposito del presente Ricorso e quindi al 3 aprile 2024*".

Quanto alle trattative, la relazione finale, formulata ai sensi dell'art.17 co.8 CCII dall'esperto dottor così conclude: *che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, intendendosi con tale affermazione che la Società: ha operato con trasparenza nella interlocuzione con i creditori bancari, evidenziando le proprie necessità di riapertura delle linee di affidamento a breve sulla base del "Piano ponte" novembre-dicembre 2024 e chiarendo il processo in corso di elaborazione del piano definitivo, condizione essenziale per proporre una ipotesi di manovra finanziaria valutabile dagli Istituti;*

*ha trattato con il locatore S.r.l. evidenziando la funzionalità del raggiungimento di un accordo in merito alla determinazione del canone, al fine del riequilibrio del conto economico, ottenendo unicamente una dichiarazione di disponibilità a negoziare con un possibile investitore un nuovo contratto di locazione dell'opificio di o di parte di esso;*

*da ultimo, per ciò che concerne la generale categoria dei fornitori, rappresentata per una parte rilevante da fornitori multinazionali della materia prima polimero, l'interlocuzione operata dal CRO è stata invece di natura commerciale in termini di gestione dello scaduto e di eventuale negoziazione di nuove forniture per la preservazione della continuità aziendale;*

*quanto all'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 C.C.I.I., lo stesso non è applicabile nel caso di specie, giacché la finalità dell'accordo stipulando avrebbe, allo stato, carattere liquidatorio, in contrasto con la previsione dell'art. 61, comma 2, lett. b), C.C.I.I.;*

*quanto agli accordi di ristrutturazione ex artt. 57 e 60 C.C.I.I., il CRO, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2024, ha discusso le motivazioni in forza delle quali non è percorribile tale strumento. Dette considerazioni sono di seguito trascritte: “▪ la società non potrebbe proporre alcun pagamento ai chirografari (per circa 10 milioni di Euro): sulla base degli scenari predisposti da CA Restructuring, in uno scenario di liquidazione giudiziale (prudenziale rispetto all'ADR in merito al lato oneri in quanto meno oneroso vista la presenza di un curatore invece che di consulenti legali e finanziari, di un attestatore e di un liquidatore giudiziale) gli oneri per il pagamento dei soli privilegiati e dei costi prededucibili sarebbe pari a circa 7,5 milioni di Euro;*

*▪ non è ragionevole assumere una negoziazione con il 100% dei creditori (pari a circa 230) stralciando tutti i creditori privilegiati (tra cui anche lo stato, i lavoratori dipendenti e le banche garantite da MCC e quindi poco propense a transigere) o prededucibili al fine di poter fare un'offerta anche ai chirografi;*

*▪ non è ragionevole intraprendere la strada di un ADR che si sa sin d'ora non essere praticabile e che determinerebbe quindi un irragionevole aggravio del dissesto, viste le tempistiche necessarie per negoziare (senza prospettive di successo) con 230 creditori, molti anche stranieri;*

*non è nemmeno ragionevole assumere trattamenti differenziati per eventuali non aderenti in quanto le tempistiche per la realizzazione degli assets della società (immobile e linee produttive) richiederebbe certamente più di 120 giorni.”*

Le trattative --come relazionato dall'esperto (relazione finale) ed anche poi nuovamente esaminato dallo stesso nel parere finale (all'esperto veniva altresì richiesto un motivato parere in diritto sulle garanzie offerte e sull'alternativa liquidatoria (con riferimento specifico ai presumibili risultati della liquidazione), ai sensi dell'art. 25 sexies comma 3 CCII; atteso che nel caso di specie, atteso l'esito della composizione negoziata, sensibilmente anticipata rispetto alla scadenza per 180 giorni così da incidere in concreto sulla durata delle trattative, occorre invitare l'esperto a fornire esaustivo parere anche in ordine alla plausibilità e credibilità dei Piani proposti (piano Ponte e piano Linea L3), alla durata effettiva delle trattative, all'intensità delle stesse ed alla assiduità degli incontri con i creditori (giacché l'esperto funge da facilitatore ma la negoziazione rimane prerogativa dell'imprenditore), e ciò al fine di ogni valutazione di correttezza e buona fede nelle trattative che sia specificamente motivata sul caso concreto), oltre che come confermato dall'ausiliario rag. \_\_\_\_\_ si possono dire svolte

secondo correttezza e buona fede, svolte con trasparenza, adeguata informazione sulla situazione della Società, con interlocuzione, specifica e dedicata, con tutti i creditori interessati dal piano di risanamento. L'ausiliario stesso ha riferito di una relazione finale, anche sul punto, completa ed attendibile e pienamente conforme, sul piano metodologico, alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale 21.3.23. In particolare, è stata evidenziata l'avvenuta descrizione delle attività svolte, circostanziata e dettagliata, anche mediante relative verbalizzazioni nonché documenti a corredo della relazione finale, relativi ad una interlocuzione “fitta, qualificata, risalente”.

Dunque, anche per via della documentazione allegata e stante anche l'ampia ricostruzione ed illustrazione sul punto resa dall'ausiliario nominato rag. \_\_\_\_\_ si può affermare la ricorrenza del presupposto di cui al comma 1 dell'art.25 sexies CCII ossia la relazione finale dell'esperto in cui si dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuabili ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 CCII lettera B non sono praticabili.

La procedura si è quindi regolarmente svolta ed anche il contraddittorio si è regolarmente instaurato, come apprezzabile dal deposito effettuato da parte della Società, in allegato alla nota del 16.7.24, avente ad oggetto la documentazione relativa alle notifiche mediante pec o, per quanto riguarda i creditori che ne erano sprovvisti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata comunque anticipata via posta elettronica ordinaria agli indirizzi usualmente utilizzati dalla società per comunicare con tali creditori). Tali notifiche hanno avuto ad oggetto il complessivo Set Documentale (ricorso, piano liquidazione aggiornato, pareri, decreti, breve nota esplicativa sull'evoluzione della crisi della Società e sulla proposta di concordato) come disposto in decreto di fissazione udienza per l'omologa. Si precisa che delle notifiche ai 301 creditori di cui all'elenco, 3 sono state *rifutate* e restituite al mittente, per una si è avuta una compiuta giacenza e per una il destinatario risulta deceduto.

È stata inoltre depositata la documentazione richiesta dagli artt. 25-sexies c. 1 e 39 CCII oltre che, come visto, una situazione patrimoniale economica finanziaria aggiornata alla data di deposito del ricorso. Sono stati acquisiti i prescritti pareri.

Si può quindi concludere per la regolarità del contraddittorio e della procedura e per il corretto svolgimento della procedura.

**2--** Quanto al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, si prende a riferimento il piano concordatario aggiornato al 3.4.24 (data deposito ricorso) scaturito da una serie di rettifiche contenute nel parere ex art.25 sexies III co CCII depositato dall'esperto (in particolare, si ricorda per es.: **riquantificazione degli oneri in prededuzione in ipotesi di liquidazione giudiziale, (ii) valorizzazione delle azioni revocatorie sempre nell'ottica della liquidazione giudiziale**) nonché da alcuni rilevati formulati dall'ausiliario.

Principali elementi che connotano il piano di concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale, sono il contributo di 1 milione da parte del socio subordinatamente all'omologa (il quale consente di rendere il trattamento delle banche garantite non pregiudizievole rispetto allo scenario liquidatorio, destinando loro euro 682.943, e di avere comunque ulteriore attivo liquido di euro 317.057, che permette di assicurare comunque utilità a ciascuno dei creditori); la possibilità di realizzare a valori maggiori e in tempi ristretti e comunque più brevi le linee produttive; riduzione dei tempi nell'esecuzione dei riparti in favore dei creditori;

Il piano di liquidazione aggiornato parte dalle seguenti tabelle di ATTIVO e di PASSIVO



\_\_\_\_\_ risultato essenzialmente corretto  
ed idoneo a rappresentare le grandezze patrimoniali alla data di riferimento (e peraltro il bilancio ultimo, del 2022, risulta certificato da società di revisione) ed, inoltre, della congruità delle stime in chiave liquidatoria delle voci come appostate nel piano di liquidazione.

La proposta iniziale prevedeva, come precisato dalla Società:

*“la proposta di concordato semplificato della Società prevede che i creditori privilegiati siano soddisfatti con i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni sui quali insistono i relativi privilegi nel massimo rispetto della c.d. absolute priority rule mentre i creditori chirografari ab origine e i creditori privilegiati degradati al chirografo in ragione dell’incapienza del valore dei beni su cui insiste il relativo privilegio, siano soddisfatti con l’apporto di finanza esterna a fondo perduto pari a 1 Milione di euro resa disponibile dal Socio e già depositata presso il Notaio Monica Rita Scaravelli sulla base del Contratto di Deposito Fiduciario sub Allegato 19”.*

La proposta, modificata in funzione degli adeguamenti descritti dalla Società nel piano aggiornato alla data 3.4.24 (depositato il 28.5.24), ribadisce ancora che:

si ribadisce che (in linea con quanto già esposto nel Ricorso) la stessa prevede che i creditori privilegiati siano soddisfatti con i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni sui quali insistono i relativi privilegi nel massimo rispetto della c.d. *absolute priority rule* mentre i creditori chirografari ab origine e i creditori privilegiati degradati al chirografo in ragione dell’incapienza del valore dei beni su cui insiste il relativo privilegio, siano soddisfatti con l’apporto di finanza esterna resa disponibile dal Socio e già depositata presso il Notaio Monica Rita Scaravelli sulla base del contratto di deposito fiduciario che si ritiene opportuno nuovamente produrre sub Allegato (C) unitamente alla scrittura interpretativa con la quale le parti hanno per scrupolo chiarito che, in caso di omologa, la finanza esterna sarà versata dal notaio sul conto che sarà aperto nell’interesse della procedura dal liquidatore sociale o, se nominato dal tribunale, dal liquidatore giudiziale.

### **E’ prevista la suddivisione in 4 classi di creditori che sono così descritte:**

- la classe n. 0 (*prededuzione*), individuata per facilità di esposizione in quanto riferita alla categoria dei c.d. crediti in prededuzione, pari a complessivi euro 3.478.157 (invece dei 3.547.550,00 euro indicati nella proposta originaria) da soddisfarsi integralmente;
- la classe n. 1 (*privilegiati integralmente sodisfatti*), anch’essa individuata per facilità di esposizione in quanto riferita ai creditori privilegiati capienti, pari a complessivi euro 2.297.039 (invece dei 2.523.570,00 euro indicati nella proposta originaria) da soddisfarsi integralmente;
- la classe n. 2 (*chirografo fornitori e altri*), riferita invece ai creditori privilegiati degradati e ai creditori chirografari ab origine, pari a complessivi euro 5.341.686 (invece dei 3.689.014,00 euro indicati nella proposta originaria) da soddisfarsi nella misura del 3.50% grazie alla nuova finanza;
- la classe n. 3 (*chirografo bancario*) riferita infine ai creditori bancari privilegiati degradati e ai creditori bancari chirografari ab origine pari a complessivi euro 8.593.369 (invece dei 10.330.940,00 euro indicati nella proposta originaria) e da soddisfarsi nella misura del 2.45% grazie alla nuova finanza.

La tabella di sintesi del soddisfacimento dei creditori è la seguente:

d espressamente assunto nel piano di liquidazione aggiornato, qualora nel corso dell'esecuzione del concordato semplificato emergessero valori diversi da quelli stimati (o un maggior realizzo dell'attivo o un minor valore della prededuzione) le eventuali maggiori risorse disponibili saranno evidentemente distribuite ai creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi, ferma restando la distribuzione della finanza esterna prevista nella proposta ai singoli creditori.

A quanto sopra può senz'altro collegarsi la considerazione svolta dall'ausiliario, ampiamente motivata, secondo cui non è remota la possibilità di una vendita di macchinari in tempi più ristretti, con possibilità di cessare ben prima l'occupazione dello stabilimento di                    dove sono ubicati e con conseguente riduzione degli oneri in prededuzione previsti dalla Società. Ed ancora, con riguardo specifico ai crediti garantiti da MCC e Sace e Cassa Deposito e Prestiti (oggetto di approfondita disamina nel parere dell'ausiliario, pagg.64-69) non può comunque escludersi, anche se solo in via ipotetica, il venir meno del relativo privilegio, eventualità in cui *l'attivo mobiliare andrebbe a soddisfare gradi di privilegio inferiori (sino al parziale soddisfacimento del debito nei confronti del locatore) e la nuova finanza essere destinata al pagamento dei creditori chirografari (declassati e ab origine).*

Per concludere sul punto, e rinviando alle più estese considerazioni dall'Ausiliario svolte, si riportano le sue conclusioni, ossia : *i creditori privilegiati siano soddisfatti con i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni sui quali insistono i relativi privilegi nel massimo rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, mentre i creditori chirografari ab origine e di creditori privilegiati degradati al chirografo in ragione dell'incapienza del valore dei beni su cui insiste il relativo privilegio siano soddisfatti con l'apporto di finanza esterna a fondo perduto.*

Il piano del debitore rispetta il principio della **priorità assoluta**, alla base anche del concordato liquidatorio ordinario, in quanto, a norma dell'art. 25-*sexies*, co. 5, il tribunale, per l'omologa, deve verificare "il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione".

**3--**quanto alla fattibilità del piano di liquidazione (non solo giuridica ma anche economica del piano, precisando che, per tale decisione, il Tribunale si basa sui pareri dell'esperto e dell'ausiliario) essa è da intendersi quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

In punto fattibilità, vanno senz'altro richiamate le conclusioni dell'Ausiliario rag.                    che ha indicato elementi di serietà, di congruità, di affidabilità, evidenziando per esempio come già vi sia una dotazione di disponibilità liquide (2,8 mln) maggiore di quanto previsto nel piano a data 3.4.24 e come i

crediti commerciali siano riferiti a forniture recenti. Il piano è formulato in via prudenziale e risulta fattibile, privo di criticità.

In ogni caso, non può non rilevarsi come l'ausiliario abbia verificato, con motivazione ampiamente congrua e condivisibile in fatto e diritto, che deve essere integralmente richiamata *per relationem*, la compatibilità delle assunzioni economiche di piano con le stime proposte dalla società, da ritenersi perciò attendibili.

Applicando tali coordinate interpretative e stante il rispetto del principio di massima competitività che verrà osservato dal liquidatore nominato, ne discende altresì il **rispetto delle cause di prelazione ed il principio di priorità assoluta.**

4--in relazione alla valutazione che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore, si tratta evidentemente di una valutazione comparativa rispetto allo scenario liquidatorio, occorrendo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima.

Onde procedere a tale valutazione, l'ausiliario ha ripercorso ed approfondito lo scenario della liquidazione sotto il profilo dell'(utile) esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie, revocatorie che potrebbero essere promosse ed ha anche verificato le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal legale incaricato dalla Società (avv. in ordine alla esperibilità ed ai risultati concretamente attendibili dalle azioni dette.

Dunque, dopo estesa analisi e motivazione (da p.83 del parere) l'Ausiliario ha innanzitutto ritenuto condivisibili le conclusioni cui già era giunto l'esperto; inoltre, da parte sua, ha concluso ritenendo che:

- avuto riguardo alle stime dell'attivo ed alle valorizzazioni del passivo riportate nel piano concordatario e ritenute corrette dall'ausiliario;

- verificato il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nella distribuzione dell'attivo endogeno a favore dei creditori privilegiati capienti e accertato che non vi è pregiudizio per nessun creditore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (art. 25 sexies, quinto comma, CCII);

risulta che:

- con il contributo di nuova finanza a fondo perduto messo a disposizione dal socio, la procedura di concordato semplificato consente un soddisfacimento:

✓ dei creditori privilegiati declassati al chirografo per incapacienza, diversi dalle banche, e dei creditori chirografari ab origine in misura del 3,50%;

✓ dei creditori bancari (privilegiati declassati al chirografo e chirografari ab origine) in misura del 2,45%;

assicurando quella "utilità a ciascun creditore" prevista dall'art. 25 sexies, quinto comma, CCII;

- gli stessi creditori, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, venendo meno il suddetto apporto, non beneficerebbero di alcun riparto.

Sulla scorta dei pareri di esperto ed ausiliario, si può quindi chiaramente ritenere che la proposta in esame non arrechi pregiudizio ai creditori e che quindi risponde a quanto disposto dall'art.25 sexies V co CCII, tenuto conto inoltre che la norma è dettata da un evidente *favor* per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.

\*\*\*\*\*

Quanto alle opposizioni svolte, tempestive entro il termine perentorio dei 10 giorni prima della udienza fissata, si evidenzia innanzitutto che la \_\_\_\_\_ con atto depositato il 16-7-24, ha formalizzato **RINUNCIA all'opposizione ex art. art. 25-sexies, comma 4, c.c.i.i. depositata in data 8.07.2024 avverso l'omologa del concordato semplificato proposto da \_\_\_\_\_ s.p.a. \_\_\_\_\_ in liquidazione e, per l'effetto, dichiara di non avere alcuna eccezione, opposizione o riserva all'omologazione del predetto concordato.**

Anche il legale di \_\_\_\_\_ munito dei relativi poteri, ha "rinunciato" all'opposizione, come da verbale d'udienza del 18.7.24.

Quanto invece ai motivi dell'opposizione di \_\_\_\_\_ (a verbale d'udienza del 18-7-24, *L'avv. DILECCE per Unicredit si riporta all'opposizione*) essi sono stati presi in esame dall'Ausiliario ed ampiamente "spiegati" con richiamo completo all'intero contenuto (e non solo uno stralcio, come opera l'opponente) ed al senso complessivo del proprio parere, secondo cui *...l'apporto esterno del socio (pari ad euro 1 milione) consente di rendere il trattamento delle banche garantite non pregiudizievole rispetto allo scenario liquidatorio, destinando loro euro 682.943, e di avere comunque ulteriore attivo liquido di euro 317.057, che permette di assicurare comunque utilità a ciascuno dei creditori*". Inoltre, l'Ausiliario ha richiamato la tabella numerica di sintesi, da cui emerge *lo stesso trattamento delle banche garantite sia nell'ipotesi della liquidazione giudiziale sia nell'ipotesi del concordato semplificato, in questo secondo caso mediante destinazione di parte della finanza esterna messa a disposizione dal socio per assicurare, appunto, lo stesso trattamento.*

In quest'ottica, i motivi di opposizione svolti da \_\_\_\_\_ t (: i garanti, in caso di omologazione del concordato semplificato, nonostante il privilegio generale loro riconosciuti ex lege, risulterebbero penalizzati; non è condivisibile l'affermazione che le percentuali di soddisfazione delle Banche garantite ex art.9 d.lgs.123/98 sarebbero identiche nella alternativa tra liquidazione giudiziale e concordato) non risultano suffragati e fondati su elementi nuovi o ulteriori, bensì frutto di una soggettiva "interpretazione" di quelle che sono le conclusioni dei pareri acquisiti.

E' ben vero che in sede di omologa la valutazione del tribunale non è promiscua, ma individualizzata: è sufficiente che un solo creditore subisca un pregiudizio, oppure non tragga alcuna utilità, perché, in accoglimento dell'opposizione, debba negarsi l'omologa. Tuttavia, nel caso di specie, a parte l'assenza di motivi riferibili specificatamente alla posizione del singolo creditore opponente (Unicredit) bensì relativi al complesso delle Banche garantite, il vaglio collegiale non ravvisa il dedotto pregiudizio.

\_\_\_\_\_ rappresenta, inoltre, che il suo credito non sarebbe stato esposto nell'elenco creditori nell'importo corretto. L'ausiliario, espressosi anche sul punto a delucidazione e chiarimento, ha precisato che: **risulta indicato nel piano concordatario (e quindi concorre alla distribuzione dell'attivo) come segue (cfr. elenco dei creditori aggiornato al 3 aprile 2024 doc. 9 "parere dell'ausiliario"):**

Categoria Creditori privilegiati ex art. 2 c10, lett. a) L.662/96	2.139.214,89
Categoria Istituti bancari chirografari	926.587,13
<b>Totale</b>	<b>3.065.802,02</b>

si tratta perciò di importo assolutamente in linea (ed anzi maggiore) di quella indicato nell'elenco dei creditori e vantato da Unicredit in atto di opposizione (3.057.051,25).

L'opposizione non può trovare accoglimento, conseguendo al rigetto la rifusione delle spese di lite relative allo specifico rapporto processuale.

Per le altre opposizioni si è detto della avvenuta rinuncia, potendosi qui precisare che anch'esse (i motivi di opposizione di \_\_\_\_\_ : termini eccessivamente ridotti assegnati ai creditori, assenza di buona fede e correttezza nelle trattative per mancato coinvolgimento del creditore nelle trattative, mancato rispetto delle cause di prelazione, non essendo chiaro se tra i crediti prededucibili siano stati inseriti i crediti dei consulenti legali e finanziari ossia dei professionisti; i motivi di Banco BPM: asserita mancata comunicazione a Sace, differenza per 56.402,48t tra il credito riferito in ricorso e quello corretto, indicazione di parte del credito come riferito a Credito Bergamasco), alla luce dell'analisi svolta dall'ausiliario nella memoria autorizzata, hanno trovata ampia ed esauriente *spiegazione*.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, reputa il Tribunale che sussistano tutti i presupposti per la richiesta omologa.

In definitiva, all'esito -positivo- delle suddette verifiche, ritiene il Tribunale che possa procedersi alla **omologa del concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo**.

### **La nomina del liquidatore giudiziale.**

In assenza di indicazione di un liquidatore da parte della società, deve nominarsi un professionista noto al Tribunale, dotato di struttura organizzativa per il rispetto dei tempi, ai sensi degli artt. 356- 358 ccii, che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il liquidatore opera in un contesto procedurale per il perseguimento di finalità che, come nella liquidazione giudiziale, coinvolgono l'intera massa dei creditori nel rispetto di quelle regole di massima soddisfazione che l'art. 114 richiama, relative al concordato per cessione dei beni, disponendosi peraltro al comma 1 che *"il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'art. 490 comma 1 c.p.c. e fissa il termine entro il quale la stessa deve essere eseguita"*.

Nulla vieta che il liquidatore nominato dal Tribunale possa in astratto procedere alla verifica delle plurime perizie estimative in atti con la nomina di un perito estimatore di propria fiducia e con costi prededucibili a carico della debitrice, ovvero che il medesimo liquidatore scelga quale base d'asta di partenza una delle perizie presenti in atti ritenuta più attendibile.

Al fine di assicurare il massimo realizzo, dunque, egli potrà far eseguire, se del caso ed ove ritenuto opportuno, a spese della debitrice, eventualmente perizie di stima dei cespiti prima della messa in vendita; si applicheranno le disposizioni dell'art. 114 ccii in quanto compatibili (visto il richiamo del comma 1 dell'art. 25 septies ccii) e le forme pubblicitarie di almeno 45 giorni anche sul PVP per le vendite telematiche come previste dalle circolari di sezione.

### **P Q M**

Visto il combinato disposto degli artt. 25 *sexies* e 25 *septies* CCI;

1) omologa il concordato semplificato presentato dalla società debitrice ricorrente **S.P.A.**

2) nomina quale Liquidatore Giudiziale il rag. \_\_\_\_\_ professionista che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;

3) **dispone**, quanto all'esecuzione, che il concordato venga attuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.25 sexies e 25 septies I co. CCII;

4) **dispone** che il Liquidatore provveda entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a proporre al gd i nominativi dei creditori disponibili a far parte del Comitato dei Creditori;

5) **dispone** che il Liquidatore provveda: - prendere in consegna i beni della società e le somme rinvenienti dalle liquidazioni, consolidare lo stato passivo, depositare le somme in apposito conto corrente bancario da cui provvedere al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto in proposta e piano, previa redazione di progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al giudice delegato; redigere ai sensi dell'art. 114 co. 5 CCII, con periodicità semestrale, il rapporto riepilogativo delle attività svolte, con conto della gestione, trasmettendo copia del rapporto e degli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del Comitato dei Creditori, per le eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al PM Sede e ai creditori;

6) **dispone** che, una volta conclusa l'esecuzione, il Liquidatore al termine delle operazioni di riparto, renda il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art.114 co.6 CCII;

7) **dispone** che il liquidatore si attenga, ai sensi dell'art.26 sexies co.8 CCII, alle disposizioni di cui agli articoli 106, 11, 118, 119, 324 e 341 CCII;

**Si comunichi** al RRII per l'iscrizione nonché si comunichi alla Società ricorrente, al PM Sede, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto dottor \_\_\_\_\_ all'Ausiliario rag. \_\_\_\_\_ anche nella sua veste di nominato Liquidatore Giudiziale;

**Manda** alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito a tutte le parti del presente giudizio, nonché per la pubblicazione del presente decreto a termini dell'art. 45 ccii.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18/07/2024.

Il Presidente est  
*Dott.ssa Luisa Vasile*